

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

FISCO

TRASMISSIONE TELEMATICA ENTRO IL 31 OTTOBRE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE DEI SOGGETTI IVA (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOL. MINISTERIALE N. 13/E DEL 4 MARZO 2024)

Le certificazioni contenenti redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata (modello 730) possono essere trasmesse entro il termine di presentazione del modello 770, ovvero entro il 31 ottobre 2024. Entro il termine del 16 marzo, invece, devono essere trasmesse, obbligatoriamente, tutte le certificazioni per la comunicazione dei redditi dichiarabili nel modello 730, anche se l'Agenzia delle entrate raccomanda la trasmissione anticipata anche delle certificazioni dei lavoratori autonomi con partita Iva, affinché la stessa possa predisporre, in via sperimentale, una dichiarazione precompilata anche per i professionisti, già a partire dalla prossima annualità.

WELFARE AZIENDALE ANCHE PER IL RIMBORSO DELL'AFFITTO O DEGLI INTERESSI SU MUTUO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRC. MINISTERIALE N. 5/E DEL 7 MARZO 2024)

L'articolo 1, comma 16, della legge di bilancio 2024 prevede, solo per il periodo d'imposta 2024, la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite di 1.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento di utenze domestiche per acqua, luce e gas e per le spese di affitto della prima casa ovvero degli interessi su mutuo. L'importo è elevato a 2.000 euro in presenza di figli fiscalmente a carico, previa comunicazione al datore di lavoro del codice fiscale dei figli. L'Agenzia delle entrate ha chiarito, con propria circolare, che tra le spese agevolabili rientrano i canoni di locazione e gli interessi di mutuo relativi alla abitazione principale, così come prevista per la detrazione di cui agli articoli 15, comma 1, lettera b) (interessi per mutui) e 16 (canoni di locazione) del Tuir. Si tratta delle spese riguardanti immobili a uso abitativo posseduti o detenuti sulla base di un titolo idoneo, quindi, se in locazione, in base a un contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell'anno.

IL CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA PER L'ECOBONUS È RIFERITO ALLE UNITÀ CHE COMPONGONO L'EDIFICIO E NON AL NUMERO DI PROPRIETARI (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 51 DEL 22 FEBBRAIO 2024)

L’Agenzia delle entrate, richiamando a quanto già precisato dalla circolare numero 17/E del 2023, ha ricordato che, per gli interventi ecobonus su parti comuni condominiali, il limite di spesa deve essere individuato in base al numero delle unità che compongono l’edificio. L’unico proprietario dell’intero centro commerciale, composto da diversi negozi, potrà, quindi, detrarre la spesa determinata moltiplicando il plafond massimo di spesa al numero di unità.

SE IL BENEFIT NON È MESSO A DISPOSIZIONE DELLA GENERALITÀ DEI DIPENDENTI O CATEGORIE DEGLI STESSI NON È ESENTE PER IL PERCETTORE (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 57 DEL 1° MARZO 2024)

L’indennità aggiuntiva riconosciuta dal datore di lavoro alle lavoratrici in maternità, pari alla differenza fra lo stipendio percepito e l’indennità di maternità, è imponibile per le beneficiarie e non può essere considerato un benefit rientrante nelle voci del Welfare aziendale. L’Agenzia delle entrate ha ricordato che i benefit non tassati devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti. Per categorie di dipendenti, inoltre, non vanno intese soltanto quelle previste nel codice civile (dirigenti, operai ecc.), bensì tutti i dipendenti in un certo “tipo”, “livello” o “qualifica”. L’Agenzia delle entrate ha negato la possibilità, quindi, di riconoscere la detassazione sulla base di una distinzione non legata alla prestazione lavorativa, ma a caratteristiche o condizioni personali o familiari del dipendente.

IL COMUNE ACQUISTA GLI ALLOGGI SOCIALI CON IVA AL 10% (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 60 DEL 6 MARZO 2024)

L’acquisto effettuato dal comune di alloggi sociali da destinare alla locazione è assoggettato a Iva su opzione da parte del cedente esercitata nell’atto di cessione. In caso di mancata opzione, il regime naturale è quello dell’esenzione dell’Iva. L’aliquota da applicare alla cessione suddetta è quella del 10%, non ricorrendo i requisiti per le persone non fisiche di applicazione dell’aliquota del 4%.

POSSIBILE LA TASSAZIONE SEPARATA PER LA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL RISCATTO DELLA LAUREA (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 62 DEL 7 MARZO 2024)

I contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita sono integralmente deducibili indipendentemente dalla causa che origina il versamento. (prosecuzione volontaria, riscatto della laurea, ricongiunzione di differenti periodi assicurativi). Ne consegue che la restituzione al personale dipendente dei contributi dedotti in anni precedenti può essere tassata separatamente ai

sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera n-bis del Tuir salvo opzione per la tassazione ordinaria dello stesso.

PUBBLICATO L'INDICE ISTAT DEL MESE DI GENNAIO 2024 (COMUNICATO ISTAT – G.U. N. 49 DEL 28 FEBBRAIO 2024)

È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di gennaio. L'indice è pari a +0,4% rispetto al mese precedente, a +0,8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e a +10,8% rispetto allo stesso mese di due anni precedenti.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

SOCIETÀ DI COMODO – POSSIBILE LA DETRAZIONE IVA (CORTE DI GIUSTIZIA UE – SENTENZA C341/22)

La disciplina delle società di comodo che impone la limitazione al diritto alla detrazione Iva viola il diritto unionale. L'articolo 30, comma 4 della legge 724/1994 vieta il rimborso del credito Iva, la compensazione nel modello F24 o la cessione a terzi, qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente risulta non operativo ovvero non ha effettuato operazioni imponibili Iva di importo superiore ai ricavi presunti. La Corte di giustizia Ue ha ritenuta quest'ultima disposizione non compatibile con l'articolo 167 della direttiva 2006/112/Ce.

SCADENZE

18 MARZO 2024 - VERSAMENTO TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI (DLGS 241/1997 – ART.19)

Entro il 18 marzo (essendo il 16 festivo) scade il termine per il versamento della tassa CCGG per l'anno 2024. L'importo dovuto ammonta a euro 309,87 per la generalità delle società o a euro 516,46 per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2024 superiore a euro 516.456,90. Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa: le società di persone, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le società di capitali sportive dilettantistiche. Il codice tributo per il versamento da indicare nel modello F24 è il 7085. Per le società di nuova costituzione, invece, il versamento per l'anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva.

FINO AL 10 APRILE 2024 È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA PER L'ISCRIZIONE AL 5 PER MILLE (AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICATO STAMPA DEL 6 MARZO 2024)

Dal 6 marzo al 10 aprile 2024 le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e le Onlus possono presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2024. Le Onlus che intendono iscriversi devono inviare la richiesta tramite i servizi telematici dell'Agenzia, direttamente o tramite intermediario, mentre l'applicativo per l'iscrizione delle Asd è disponibile sul sito del Coni, mediante collegamento con il sito dell'Agenzia delle entrate (nonché sul sito della stessa Agenzia). Non sono tenute all'adempimento le associazioni già accreditate all'elenco permanente. Organizzazioni non lucrative e Associazioni sportive dilettantistiche potranno accreditarsi anche dopo la scadenza del 10 aprile 2024 (purché in possesso dei requisiti alla stessa data), inviando la domanda entro il 30 settembre 2024 e versando un importo pari a 250 euro (con F24 Elide; codice tributo 8115).

ENTRO IL 2 APRILE 2024 LA PRENOTAZIONE DEL BONUS PUBBLICITÀ (DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA – COMUNICATO STAMPA DEL 1° MARZO 2024)

Dal 1° marzo al 2 aprile 2024 è possibile inviare la “Comunicazione per l'accesso” al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2024, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione “Servizi dell'area riservata, accessibile con Spid, Carta nazionale dei servizi, carta di identità Cie oppure, nei casi previsti mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate.